

AUDIZIONE MILANO 16 FEBBRAIO 2015
III COMMISSIONE SANITA' E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTE DI MODIFICHE DEGLI ART.67-77 CAPO III
LEGGE N. 33/2009 "NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' E SERVIZI
NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI"

Si chiede la modifica degli *art.67-77 CAPO III LEGGE REG. N. 33/2009* con i seguenti obiettivi:

- aggiornare il precedente articolato delineando l'attività funebre quale servizio complesso di **Interesse generale con preminenti aspetti sanitari e di salute pubblica e di pubblica sicurezza**, ragione che porta inevitabilmente ad escluderla dalla applicazione dell'istituto della SCIA, come confermato dalla interpretazione degli uffici della D.G. Sanità, mantenendo l'attuale regime autorizzativo, si prevede inoltre un sistema certificatore regionale che garantisca la regolarità delle imprese valutandone annualmente il possesso dei requisiti strutturali necessari;
- definire i soggetti che vi possono operare identificando i requisiti professionali e strutturali, evidenziando i rapporti tra i vari soggetti operanti nel settore allo scopo di combattere l'evasione fiscale e il lavoro nero;
- Aggiornare la definizione sia nominalistica che normativa delle Case Funerarie, determinandone i requisiti strutturali e di gestione;
- Adottare regole che difendano la libertà di scelta delle famiglie in lutto, assicurando loro una corretta informazione;
- Riconfigurare le attribuzioni pubbliche nel settore definendo i compiti dei comuni nell'ambito delle attività funebri;
- introdurre standard costruttivi per i feretri da cremazione secondo requisiti UNI riconosciuti a livello europeo.

federcofit

F E D E R A Z I O N E
C O M P A R T O F U N E R A R I O
I T A L I A N O

AFFILIATA A:



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

**AUDIZIONE MILANO 16 FEBBRAIO 2015
III COMMISSIONE SANITA' E POLITICHE SOCIALI**

*PROPOSTE DI MODIFICHE DEGLI ART.67-77 CAP III
LEGGE N. 33/2009 "NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' E SERVIZI
NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI"*

Feder.Co.F.It.

Viale Certosa 147 • 20151 Milano • Tel. 02 33403992 • 02 33495224 • Fax 02 33496048
Codice fiscale 97240990156 • Partita IVA 12930980151

e-mail: federcofit@hotmail.com • web: www.federcofit.org



Milano, 16 febbraio 2015
Prot. 126/15

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le attività funerarie sono un settore imprenditoriale finalizzato ad assicurare un diritto individuale e universale quale è quello di poter svolgere atti di pietà e di memoria nel confronti dei propri defunti, da considerarsi al pari degli altri diritti primari di «cittadinanza», nello svolgimento di funzioni di regolazione e gestione che rimangono in capo ai Comuni.

Pur non rappresentando un comparto economicamente di primaria rilevanza, le attività funebri, nella Regione, occupano, con l'indotto cimiteriale, oltre 20.000 addetti ed interessano, annualmente oltre 80.000 famiglie e nel contesto economico nazionale, il settore, assume un rilievo non di poco conto: la spesa totale delle famiglie e il volume degli interventi pubblici nel settore funebre e cimiteriale è quantificabile annualmente in oltre sei miliardi di euro.

L'ordinamento funerario italiano, frutto di pochi articoli del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di diversi regolamenti statali di polizia mortuaria, di cui l'ultimo attualmente vigente è il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da quello consolidatosi sul finire dell'Ottocento.

Solo le innovazioni che sono state introdotte dalle legislazioni regionali che sono intervenute nell'ultimo decennio hanno contribuito a modernizzarlo anche se non con l'efficacia sperata.

In più parti d'Italia, purtroppo, l'attività funebre e cimiteriale si è deteriorata divenendo oggetto di indagini di organi di polizia o della magistratura e le cronache, quasi ogni settimana, danno informazione di reati o di raggiri messi in atto da operatori sanitari o da imprese funebri ai danni delle famiglie, di allarmi sociali più o meno estesi derivati da cattive gestioni cimiteriali, di confische a *clan* camorristici o malavitosi in genere, anche di imprese funebri, o di loro influenza nella gestione dei cimiteri.

Tuttavia la repressione dei reati, una volta che essi siano posti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, non può che cercare di sopprimere singoli effetti di cause più generali che, oggettivamente, derivano dalla inadeguata regolazione del settore e da una sostanziale impossibilità di controllo da parte dei comuni che, oltre a non avere organici adeguati al presidio di attività così capillarmente diffuse, si trovano ad avere le mani normativamente legate da effetti perversi dal combinato disposto della liberalizzazione delle attività commerciali e dei crescenti vincoli al sistema pubblico, che ne inficiano l'efficienza del controllo.

In questo scenario, sostanzialmente fuori controllo, si sono radicati ed estesi fenomeni endemici di evasione fiscale ed elusione contributiva a scapito dei soggetti virtuosi che vorrebbero lavorare, invece, in un contesto trasparente e di correttezza concorrenziale.

Su tali fenomeni così rilevanti lo Stato è completamente assente e quindi spetta alle regioni virtuose quale è la Lombardia il compito di definire una situazione normativa adatta a far emergere la buona e sana imprenditoria funebre lombarda, esprimendo compiutamente le proprie funzioni frutto della competenza istituzionali definite dalla costituzione.

Con la presente proposta di modifica della normativa esistente si intende prendere compiutamente atto del valore sociale e della rilevanza generale delle Attività Funebri, confermando i preminenti aspetti Sanitari di questa attività ed, anche alla luce di oltre dieci anni di vigenza delle norme regionali per il settore, vogliamo:

- definire i soggetti che vi possono operare identificandone altresì i requisiti soggettivi di moralità, di competenza e di professionalità e quelli oggettivi strutturali ed organizzativi, evidenziando i rapporti tra i vari soggetti operanti nel settore nel rispetto della massima libertà di organizzazione aziendale;
- moralizzare l'ambito funebre e cimiteriale in un efficace contrasto ai fenomeni di procacciamento abusivo dei servizi e delle operazioni;
- combattere l'evasione fiscale, e il lavoro nero, che inquinano il contesto di reale competizione delle imprese attraverso un controllo sia preventivo che consuntivo annuale, in aggiunta al lavoro degli organi ispettivi preposti, senza gravare pesantemente sulle risorse dei comuni;
- individuare linee di azione che possano determinare in pochi anni un profondo cambiamento delle condizioni di offerta dei servizi e del numero e delle caratteristiche strutturali dei soggetti operanti nel settore.

La nostra proposta si basa su 4 scelte decisive per garantire i risultati proposti.

1. Riorganizzare la tipologia di operatori cui è consentito svolgere attività funebre. Si regola la loro attività su precisi requisiti di affidabilità, di formazione e di professionalità, di dotazioni strutturali sia relative al personale che ai mezzi. Tale strutturazione consentirà l'emersione del lavoro nero che oggi si maschera dietro contratti a chiamata od il ricorso a forme illegittime di "somministrazione di manodopera", con la conseguente crescita di occupazione stabile e regolare, frutto anche dell'emersione delle forme irregolari di reperimento degli organici.
2. Aggiornare la definizione sia nominalistica che normativa delle Case Funerarie, ed in genere delle strutture per il commiato, quali spazi adeguati e dignitosi per l'accoglienza dei defunti e per l'esercizio di pratiche cerimoniali, come la veglia ed il commiato, determinandone i requisiti minimi strutturali e di gestione, identificandone il possibile gestore in relazione ai servizi offerti.
3. Adottare regole che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto, assicurando loro una corretta informazione nel momento del bisogno permettendo alle stesse di comprendere immediatamente quale sia il soggetto a cui stanno affidando l'esecuzione del servizio funebre del proprio caro.
4. Riconfigurare il complesso delle attribuzioni pubbliche nel settore definendo i compiti dei comuni nell'ambito delle attività funebri.

Le modifiche che si richiedono al testo della Legge 33/2009 sono le seguenti.

Articolo 68 - si intende precisare che presso gli spazi messi a disposizione dai comuni per celebrare riti civili, il cofano deve essere sigillato e quindi trascorso il periodo delle 24 ore di osservazione dopo il decesso.

Articolo 69 - si intende precisare che oltre al medico curante o il suo sostituto anche il medico di continuità assistenziale è tenuto a certificare la causa del decesso.





Articolo 70 - si modifica l'articolo sostituendo il termine per l'invio della comunicazione del trasporto salma prevedendo non più l'invio preventivo (poichè impossibile in molte strutture ospedaliere o sanitarie e soprattutto in abitazioni) ma tempestivo entro il periodo di osservazione, quindi appena possibile.

Articolo 70 bis - in questo nuovo articolo si definisce cos'è una casa funeraria termine comunemente usato in tutto il mondo e che in Lombardia invece si era trasformato in sala del commiato. In questo articolo si definiscono i soggetti che possono gestire queste strutture e quali requisiti deve possedere la struttura stessa oltre a delineare gli ambiti operativi.

Articolo 73 - si introducono gli standard di qualità per i feretri destinati alla cremazione secondo requisiti UNI riconosciuti a livello europeo.


Articolo 74 - si aggiorna il precedente articolato delineando in maniera più precisa la attività funebre quale servizio complesso di Interesse generale con preminenti aspetti sanitari e di salute pubblica e di pubblica sicurezza. Questa ragione porta inevitabilmente ad escluderla dalla applicazione dell'istituto della SCIA, come confermato dalla interpretazione degli uffici, ed, al contrario rende necessario un regime autorizzativo rigido e duraturo nel tempo allo scopo di tutelare la libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto secondo principi di trasparenza, legalità e di qualità. Nell'articolo si prevede inoltre un sistema certificatore regionale che garantisca la regolarità delle imprese valutandone annualmente il possesso dei requisiti strutturali necessari a garantire le famiglie della certezza di un servizio competente e svolto in maniera regolare.

Si prevede anche la distinzione nella comunicazione di impresa (pubblicità, modulistica ecc) tra i vari soggetti esercenti questa attività, in modo da assicurare la massima trasparenza ed informazione alle famiglie colpite da un lutto.



<p>Stralcio della “ Legge Regionale 30 dicembre 2009, N. n. 33”</p> <p>Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009)</p> <p style="text-align: center;">Capo III <i>Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Testo Attuale</u></p>	<p>Stralcio della “ Legge Regionale 30 dicembre 2009, N. n. 33”</p> <p>Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009)</p> <p style="text-align: center;">Capo III <i>Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Testo Modificato</u></p>
<p>Art. 67 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Il presente capo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art 67</u> <u>Articolo invariato</u></p>
<p>Art. 68 (Spazi per i funerali civili)</p> <p>1. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari</p>	<p>Art. 68 (Spazi per i funerali civili)</p> <p>1. I comuni assicurano spazi idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi, devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari alla presenza del feretro sigillato.</p>
<p>Art. 69 (Adempimenti conseguenti al decesso)</p> <p>1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).</p> <p>2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.</p> <p>3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'ASL delle funzioni di necroscopo.</p> <p>4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.</p>	<p>Art. 69 (Adempimenti conseguenti al decesso)</p> <p>1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).</p> <p>2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto o medico di continuità assistenziale certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.</p> <p>3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'ASL delle funzioni di necroscopo.</p> <p>4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.</p>

<p>Art. 70 (Osservazione e trattamenti sui cadaveri)</p> <p>1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.</p> <p>2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.</p> <p>3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.</p> <p>4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.</p> <p>5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:</p> <p>a) il periodo di osservazione di cui al comma 1; b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.</p> <p>6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato.</p> <p>7. Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal d.p.r. 14 gennaio 1997.</p> <p>8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).</p>	<p>Art. 70 (Osservazione e trattamenti sui cadaveri)</p> <p>1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.</p> <p>2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.</p> <p>3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.</p> <p>4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data tempestiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.</p> <p>5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:</p> <p>a) il periodo di osservazione di cui al comma 1; b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.</p> <p>6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori funebri, denominate case funerarie.</p> <p>7. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).</p>
	<p>Art. 70 bis Case Funerarie</p> <p>1. La casa funeraria è la struttura privata gestita da soggetti esercenti l'attività funebre dove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale, attrezzate in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal successivo regolamento di cui all'art. 76 della presente</p>

	<p>Legge, sono ricevute, custodite ed esposte, le salme di persone decedute per effettuare la composizione, la vestizione e l'osservazione della salma, l'imbalsamazione e la tanatoprassi, laddove consentite, la custodia ed esposizione del cadavere e le attività di commemorazione e commiato del defunto.</p> <p>2. Previa autorizzazione comunale le Case funerarie sono gestite da soggetti esercenti l'attività funebre in possesso direttamente dei requisiti stabiliti all'art. 74 della presente Legge, necessari anche per la conduzione di tali strutture.</p> <p>3. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi, in attesa del trasporto, i feretri sigillati in attesa di inumazione, tumulazione o cremazione.</p> <p>4. Le case funerarie non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali pubbliche o private e di strutture istituzionali e cimiteriali o nelle loro immediate vicinanze e altresì non possono essere convenzionate con strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario. Il servizio di Casa funeraria è incompatibile con ogni attività sanitaria, sociosanitaria o assistenziale.</p> <p>5. È compito del comune vigilare l'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico sanitari.</p>
<p>Art. 71 <i>(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)</i></p> <p>1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.</p> <p>2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art 71</u> <u>Articolo invariato</u></p>
<p>Art. 72 <i>(Trasporto funebre)</i></p> <p>1. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione.</p> <p>2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune in cui è avvenuto il decesso.</p> <p>3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.</p> <p>4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, chesi avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art 72</u> <u>Articolo invariato</u></p>

Art. 73**(Cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
3. E' autorizzato, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato, al fine di ridurre i fumi inquinanti e i tempi di cremazione.
4. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

Art. 74**(Attività funebre)**

1. Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 76.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli

Art. 73**(Cremazione)**

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
3. E' autorizzato, in caso di cremazione, **l'uso di feretri in legno realizzati nel rispetto delle norme UNI relative agli standard di costruzione di cofani funebri.**
4. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

Art. 74**(Attività funebre)**

1. Per attività funebre s'intende un servizio di interesse generale attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, che comprende e assicura in forma congiunta, **le seguenti prestazioni:**
 - a) **attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari nel rispetto della normativa vigente;**
 - b) **Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto della tutela sanitaria;**
 - c) **Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere;**
 - d) **trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.**
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali e società in possesso dei requisiti di cui al comma 4 **successivamente specificati nel regolamento di cui all'art.**

funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti allo svolgimento della attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 76.

7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento, ai relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e delle altre persone giuridiche che svolgono attività funebre.

76 della presente Legge.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede, principale, il soggetto richiedente, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti sotto elencati; L'attività funebre non rientra nell'applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010, ma è sottoposta a regime autorizzatorio stabilito dalla presente Legge e successivo regolamento integrativo.

4. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza e alla permanenza nel tempo dei seguenti requisiti strutturali e formativi:

a) una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi ed alla vendita di cofani funebri;

b) almeno un carro funebre;

c) adeguata autorimessa conforme alle normativa vigente;

d) disponibilità continuativa e permanente di :

- un direttore tecnico assunto con regolare rapporto di lavoro stabile dal soggetto richiedente l'autorizzazione od anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre in possesso dei previsti requisiti formativi;

- un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi assunto con regolare contratto di lavoro stabile dal soggetto richiedente l'autorizzazione;

- disponibilità continuativa e permanente di un organico medio annuo, come definito dal Decreto M.A.P. del 18/4/2005, nella misura minima di 4 U.L.A. costituito da ulteriore personale assunto con regolare contratto di lavoro col soggetto richiedente l'autorizzazione, in base a quanto previsto dai CCNL di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e s.m.i., ed in possesso dei previsti requisiti formativi con mansioni di necrofori.

e) i requisiti di cui alle lettere b), c) ed d) punto 3, congiuntamente, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita anche attraverso la stipula di formali contratti di fornitura di servizi o di agenzia. Di tali rapporti è data adeguata comunicazione ed informazione all'utente finale nelle modalità e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

f) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti con contratto di cui alla precedente lettera e) dovranno possedere direttamente i requisiti strutturali di cui alle lettere b), c) e d) punto 3, in base al seguente criterio di proporzionalità:

- struttura minima costituita da un organico medio annuo di 10 U.L.A. con mansioni di necrofori con regolare contratto di lavoro e 3 auto funebri

- organico aggiuntivo di 1 U.L.A. per ogni contratto sottoscritto successivo al quinto contratto;

- 1 un auto funebre ogni quattro addetti;

g) qualora l'impresa funebre svolga il trasporto funebre direttamente con proprio personale, il direttore tecnico

qualora svolgente funzione, potrà rientrare nel computo dei 4 addetti di cui alla lettera d) punto 3

h) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre dovranno richiedere apposita autorizzazione al comune e devono disporre di una ulteriore idonea sede avente le caratteristiche di cui alla lettera a) del presente articolo e di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari di cui alla lettera d) punto 2 del presente articolo, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi.

5. Nell'attività funebre è vietato l'intermediazione ed il procacciamento d'affari finalizzato all'esecuzione di servizi funebri ed attività connesse e complementari anche ad opera di persone riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico, della vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto o degli aventi diritto e non può svolgersi in nessun caso all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, obitori, servizi mortuari sanitari.

6. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

7. Gli addetti allo svolgimento della attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 76.

8. Gli esercenti l'attività funebre entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art 76 dovranno ottenere la certificazione rilasciata dagli organi individuati dalla Regione, attestanti il possesso e la permanenza dei requisiti stabiliti nel presente comma 3, e integrati con apposito regolamento di cui all'articolo 76 della presente Legge.

9. Il comune, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico sanitari, vigila e controlla le Attività Funebri e assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. I Comuni vigilano sul corretto svolgimento delle attività e sulla corretta comunicazione nel settore, senza intervenire direttamente nell'offerta dei servizi funebri e nella definizione di tariffe, convenzioni o appalti relativi ai servizi propri dell'attività funebre, ad esclusione dei servizi a proprio carico quali:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

10. I soggetti esercenti l'attività funebre già operanti all'entrata in vigore della presente Legge dovranno adeguarsi alle disposizioni ivi contenute entro 6 mesi dalla sua pubblicazione.

11. L'impresa funebre può avvalersi, ai fini di assicurare la normale e regolare prestazione dei servizi ad essa

	<p>commissionati, di altre imprese funebri dotate di sufficienti ed idonei mezzi, di attrezzature e di personale formato, attraverso formali contratti di appalto di servizio, consorzio o rete d'impresa. Dei suddetti contratti devono essere informati sia i committenti, in occasione di ogni servizio, in sede di formazione del preventivo, sia le pubbliche amministrazioni in occasione di richieste di autorizzazioni al trasporto e, comunque, agli organi di vigilanza a tale compito preposti.</p> <p>12. Le aziende che non possiedono direttamente i requisiti strutturali di cui lettere b), c) e d) punto 3 del comma 4, prenderanno la denominazione di "agenzia funebre" e dovranno dare evidenza nelle varie forme pubblicitarie aziendali, e nei rapporti commerciali con la propria clientela, oltre che nella delega, dell'identità dell'azienda che fornisce i requisiti e quindi i servizi funebri. Mentre i soggetti in possesso diretto dei suddetti requisiti prenderanno la denominazione di "impresa funebre / onoranze funebri / pompe funebri" valida per tutte le sedi sia principale che secondarie. L'uso indebito di qualifica e/o marchi e segni distintivi e' soggetto alle sanzioni stabilite dal codice penale, nonché distintamente dal d. lgs.6/9/2005 n. 206 e s.m.i. in tema di messaggi pubblicitari ingannevoli.</p>
<p>Art. 75 (Cimiteri)</p> <p>1. Il comune è tenuto a dare sepoltura:</p> <p>a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;</p> <p>b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;</p> <p>c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;</p> <p>d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;</p> <p>e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).</p> <p>2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.</p> <p>3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).</p> <p>4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:</p> <p>a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;</p> <p>b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art 75</u> <u>Articolo invariato</u></p>

<p>c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;</p> <p>d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.</p> <p>5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari.</p> <p>6. Il comune può altresì autorizzare:</p> <p>a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA;</p> <p>b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;</p> <p>c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.</p> <p>7. I comuni definiscono:</p> <p>a) l'assetto interno di ciascun cimitero;</p> <p>b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;</p> <p>c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;</p> <p>d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).</p> <p>8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a) e d), è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.</p> <p>9. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.</p>	
<p>Art. 76 (Regolamento di attuazione)</p> <p>1. Con regolamento si definiscono:</p> <p>a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebri e per la gestione di sale del commiato;</p> <p>b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;</p> <p>c) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;</p> <p>d) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;</p> <p>e) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;</p> <p>f) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 75, comma 4 e comma 6, lettera b).</p> <p>2. I contenuti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), sono definiti d'intesa con l'ANCI.</p> <p>3. Con decreto del direttore generale della direzione competente in materia di sanità della Giunta regionale si definiscono:</p> <p>a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la</p>	<p>Art. 76 (Regolamento di attuazione)</p> <p>1. Con regolamento della Giunta Regionale si definiscono:</p> <p>a) i requisiti strutturali e formativi e le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione e della certificazione regionale allo svolgimento di attività funebri e per l'istituzione e gestione di Case funerarie;</p> <p>b) i requisiti e le caratteristiche della costruzione dei cofani funebri destinati ad inumazione e tumulazione</p> <p>c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;</p> <p>d) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;</p> <p>e) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;</p> <p>f) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;</p> <p>g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 75, comma 4 e comma 6, lettera b).</p> <p>2. I contenuti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), sono definiti d'intesa con l'ANCI.</p>

<p>rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione; b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.</p>	<p>3. Con decreto del direttore generale della direzione competente in materia di sanità della Giunta regionale si definiscono: a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione; b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.</p>
<p>Art. 77 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle disposizioni del presente capo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 4, e delle relative norme regolamentari; b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7, e delle relative norme regolamentari; c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8; d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72 e delle relative norme regolamentari; e) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 3, e delle relative norme regolamentari; f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 4. 2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 90/1983. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art 77</u> <u>Articolo invariato</u></p>